Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 5 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. **1970.**

Ritocco alla sopratassa sulle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Viste le convenzioni stipulate con le Società telefoniche concessionarie di zona ed approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto l'art. 4 del decreto interministeriale in data 11 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1932-XI, registro n. 18, foglio n. 125;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'attuale sopratassa per le conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici telefonici di accettazione, onde mettere in grado l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici e le Società concessionarie di zona di far fronte alla maggiore spesa occorrente per l'aumento della pubblicità intesa all'incremento dei servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è elevata, a datare dal 1° gennaio 1939, da L. 0,35 a L. 0,40.

Il maggiore introito che deriverà da tale aumento di tassa non dovrà in alcun modo costituire un provento a favore delle Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, ma sarà da queste completamente erogato secondo le disposizioni che emanerà il Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. **1971.**

Approvazione della convenzione 19 ottobre 1938 per il rafforzamento della tratta Tempio-Luras comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti, concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1927, n. 656, col quale è stata approvata la convenzione 14 marzo 1927 per la concessione alla Società Ferrovie Settentrionali Sarde della costruzione e dell'esercizio della linea Tempio-Palau della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau;

Visti i Nostri decreti 26 luglio 1929, n. 1708, e 10 settembre 1931, n. 1217, con i quali furono approvati gli atti aggiuntivi 19 luglio 1929 e 5 settembre 1931, recanti talune modifiche ai patti di concessione relativi alla suddetta ferrovia;

Visto il Nostro decreto 23 febbraio 1933, n. 158, col quale la Società an. Strade Ferrate Pugliesi, che successivamente ha assunta la ragione sociale di « Società anonima Strade Ferrate Sarde », è stata riconosciuta concessionaria dell'esercizio della suddetta ferrovia in luogo della Società anonima Ferrovie Settentrionali Sarde postasi in liquidazione;

Vista la legge 8 maggio 1933, n. 523, con la quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 3 marzo 1933 per la determinazione dei patti di esercizio della nominata ferrovia;

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1453, con la quale furono approvate le convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 per la cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla Società delle Ferrovie complementari della Sardegna;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 ottobre 1938-XVI fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società anonima Strade Ferrate Sarde e della Società anonima per le Ferrovie complementari della Sardegna per il rafforzamento della tratta Tempio-Luras comune alle ferrovie Tempio-Palau e Tempio-Monti delle quali sono rispettivamente concessionarie le due suindicate Società.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 179. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. **1972.**

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio della ferrovia Novara-Biella, concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1925, n. 2305, col quale è stata approvata la convenzione 10 dicembre 1925 per la concessione al comune di Novara, e per esso alla subconcessionaria Società Ferrovie Elettriche Novaresi, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Novara-Biella;

Visto l'altro Nostro decreto 4 ottobre 1935, n. 1943, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 13 settembre 1935 per l'armamento, il completamento e l'esercizio della detta ferrovia;

Vista la domanda 16 ottobre 1937 con la quale la Società Ferrovie Elettriche Novaresi ha chiesto, per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura della linea all'esercizio, che sia prorogato di un altro anno il termine già prorogato al 20 novembre 1937;

Ritenuto che, per lo stato attuale dei lavori e per il tempo che ancora occorre per la costruzione dell'occorrente materiale rotabile, la ferrovia non può essere aperta all'esercizio per il 20 novembre 1938;

Che, pertanto, è opportuno accordare una proroga di due anni anzichè d'un anno solo, e cioè fino al 20 novembre 1939;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato al 20 novembre 1939-XVIII il termine per l'ultimazione dei lavori e l'apertura all'esercizio della ferrovia Novara-Biella concessa al comune di Novara e per esso alla subconcessionaria Società Ferrovie Elettriche Novaresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 175. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 1973.

Valutazione del periodo di prova ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la promozione al grado 9° del personale dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 99 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato con l'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1927-VI, n. 2208, è aggiunto il seguente periodo: « Il periodo di prova è valutabile ai fini della determinazione dell'anzianità prescritta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. **1974.**

Prima prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938, n. 620, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il Fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 13.830.455 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal Fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.100.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previ-

sione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1938-39 e da inscriversi sul capitolo 102 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 4. - MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale, con sede in Ragusa, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Ragusa continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(12)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo, con sede in Firenze, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo di Firenze continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(13)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo A. Bizzozzero con sede in Parma, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo A. Bizzozzero di Parma continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Arezzo con sede in Arezzo, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Arezzo continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.
Provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto interministeriale in data 31 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 20 del 26 gennaio 1938, con il quale, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, il cav. di gr. cr. dottor Roberto De Vito, senatore del Regno, fu nominato commissario straordinario della Società porto industriale di Livorno con le funzioni e le attribuzioni di cui al citato art. 2;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per sei mesi, a norma del 5° capoverso dell'art. 2 su richiamato, i poteri commissariali scadenti col 31 dicembre 1938;

Decreta:

Sono prorogati al 30 giugno 1939-XVII, i poteri conferiti al cav. di gr. cr. dott. Roberto De Vito, senatore del Regno, quale commissario straordinario della Società anonima porto industriale di Livorno, con le funzioni e le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2546.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI GIGLI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Modena con sede in Modena, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Modena continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(16)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale di Siracusa con sede in Siracusa, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto il Consorzio agrario provinciale di Siracusa continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario della provincia di Venezia con sede in Venezia, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario della provincia di Venezia continuerà a funzionare, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario provinciale cooperativo di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Massa Carrara con attuale sede in Pontremoli, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Massa Carrara continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(19)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Teramo con sede in Teramo, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Teramo continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(20)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario provinciale lunense in Sarzana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale lunense con attuale sede in Sarzana (La Spezia), è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario provinciale lunense di Sarzana continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(21)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario provinciale di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale di Belluno con sede in Belluno, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario provinciale di Belluno continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(22)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano, a sostituirsi al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, nell'esercizio della filiale di Fiume.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 15 dicembre 1938-XVII fra la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, e il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Fiume;

Autorizza

la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, a sostituirsi al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, nell'esercizio della filiale di Fiume, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 9 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(29)

Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, a sostituirsi alla Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Caltanissetta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 15 dicembre 1938-XVII fra il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, e la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Caltanissetta;

Autorizza

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, a sostituirsi alla Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, nell'esercizio della filiale di Caltanissetta, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 9 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(30)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Hesperia, in liquidazione, con sede in Esperia (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE in data 25 gennaio 1937, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone), l'azienda venne messa in liquidazione con le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale vennero nominati il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore on. avv. Paolo Ceci ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Oreste Luciano Volpe di Prignano è nominato commissario liquidatore della Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone), in sostituzione dell'on. avv. Paolo Ceci, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(31)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Media dei cambi e dei titoli

del 31 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,45
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,24
Danimarca (Corona)	3,9485
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,444
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	359,25
Portogallo (Scudo)	0,8027
Svezia (Corona)	4,5545
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Id. 3,50 % (1902)	71,55
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,15
Id. Id. 5 % (1936)	94,875
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,15

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per direttore medico del Laboratorio di igiene e profilassi di Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto in data 28 giugno 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 154 del successivo giorno 9 luglio e concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente dott. Pironti Alfonso, perchè trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Tomaselli Placido, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del dott. Pironti Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Messina.

Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(32)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 20 stesso mese, n. 43, con il quale, fra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la prefettura di Pisa, la Commissione giudicatrice del concorso indetto dal prefetto di Cagliari a posti di veterinario condotto vacanti in quella Provincia al 30 novembre 1935:

Presidente: Pellegrini dott. Ernesto, vice prefetto;

Membri: Tuci dott. Aldo, veterinario provinciale; Rook prof. Ottorino, docente in clinica veterinaria; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Sestini dott. Mario, veterinario condotto;

Segretario: Ponzano dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Vista la decisione della V Sezione del Consiglio di Stato in data 8 marzo-27 aprile 1938, n. 369, con la quale, in accoglimento del ricorso del dott. Cannas Tito è stato annullato l'operato della Commissione giudicatrice predetta limitatamente all'esame ed al giudizio dei titoli prodotti dai concorrenti al posto di veterinario condotto del consorzio di Seneghe ed uniti, e cioè dai dott. Cannas Tito e Fadda Gavino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei dottori Pellegrini Ernesto e Tuci Aldo, trasferitisi ad altra sede, e del prof. Rook Ottorino, rinunciatario per motivi di salute, nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di componenti in seno alla anzicennata Commissione, che dovrà rifare le operazioni del concorso stesso in conformità dei criteri stabiliti con la sopraindicata decisione;

Visto l'art. 69 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 47 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Taddeucci Carlo, vice prefetto, il dott. Fracassi Fermo, veterinario provinciale, ed il prof. Selmi Giulio, docente in clinica medica veterinaria, sono, rispettivamente, nominati presidente e componenti della Commissione giudicatrice del concorso summenzionato in sostituzione del dott. Pellegrini Ernesto, del dott. Tuci Aldo e del prof. Rook Ottorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del *Regno* e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: Buffarini

(34)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami bandito da S. E. il prefetto di Catania in data 27 aprile 1938 per il conferimento d'un posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania è costituita come appresso:

Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;

Membri: Vanzetti prof. Bartolomeo, direttore dell'Istituto di chimica pura nella Regia università di Catania; Mazzeo prof. Mario, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Palermo; Di Stefano dott. Francesco, coadiutore chimico di 1ª classe presso l'Istituto di sanità pubblica; Cappellano dott. Sebastiano, direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania;

Segretario: Ricceri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: Buffarini

(33)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per direttore chimico del Laboratorio igiene e profilassi di Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 71, 77 ed 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il precedente decreto in data 27 giugno 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 153 del successivo giorno 8 luglio e concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Messina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente dott. Pironti Alfonso, perchè trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Tomaselli Placido, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice suddetta in sostituzione del dott. Pironti Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Messina.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(35)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, recante provvedimenti per l'olivicoltura;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1938-XVI, registro n. 13, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 165, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1938-XVI, n. 241, col quale fu bandito un concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine di tempo per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo, indetto col decreto Ministeriale 6 ottobre 1938-XVI, citato nelle premesse, è prorogato al 31 gennaio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(36)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.